

Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ATS Bergamo

,li

Prot.n°

DIPARTIMENTO VETERINARIO E SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

Servizio Sanità Animale

Direttore Dr. Eugenio Testa

24125 Bergamo – via Borgo Palazzo n. 130 – Padiglione 13-B
Tel. 035.2270701 – Fax 035.2270729 E-mail: eugenio.testa@ats-bg.it

Ordinanza n. 74/SA/17

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATA la propria precedente ordinanza **62/SA/2017** del 24 ottobre 2017 con cui, a seguito della positività per la ricerca del virus dell'influenza aviaria tipo A, **sottotipo H5N8** in volatili deceduti nell'allevamento del Sig. **Pistoia Pier Antonio**, Via Pugna, **Berzo San Fermo (BG)**, georiferito nei Sistemi Informativi al codice **AL01201A**, venivano istituite le zone di protezione (del raggio di 3 km dal focolaio) e di sorveglianza (del raggio di 10 km dalla sede del focolaio);

ATTESO che la zona di protezione così istituita comprendeva il territorio dei Comuni di:
Grone, Casazza, Adrara San Martino, Berzo San Fermo, Borgo di Terzo, Foresto Sparso, Luzzana, Vigano San Martino, Entratico;

e che la zona di sorveglianza comprendeva il territorio dei Comuni di:
Adrara San Rocco, Vigolo, Parzanica, Tavernola Bergamasca, Predore, Sarnico, Viadanica, Villongo, Credaro, Gandosso, Castelli Calepio, Zandobbio, Trescore Balneario, Grumello del Monte a nord dell'autostrada A4, Chiuduno, Carobbio degli Angeli, Gorlago, San Paolo d'Argon, Cenate Sotto, Cenate Sopra, Pradalunga, Albino, Cene, Gaverina Terme, Monasterolo del Castello, Spinone al Lago, Bianzano, Ranzanico, Endine Gaiano, Fonteno, Peia, Lefte, Montello, Scanzorosciate, Torre de Roveri;

CONSIDERATO che è comunque trascorso il termine temporale minimo di 21 giorni (zona di protezione) e di 30 giorni (zona di sorveglianza) dalla data di ultimazione delle operazioni di pulizia e disinfezione preliminari nell'allevamento sede di focolaio di influenza aviare HPAI, che sono stati espletati tutti i controlli previsti e la probabilità che compaiano nuovi focolai di influenza aviare HPAI nei territori già sottoposti a restrizioni non è superiore a quella del restante territorio provinciale;

VISTO il T. U. LL. SS. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978 n. 833 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 2 giugno 1988, n. 218: "Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali" ;

VISTO il Decreto Legislativo 9 luglio 2003, n. 225: " Attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo "lingua blu" degli ovini";

VISTA l'O.M. 26 agosto 2005 recante "Misure di Polizia Veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile", successive modificazioni ed integrazioni, prorogata con O.M. 19 dicembre 2016;

VISTA la Decisione 2006/437/CE che approva il manuale diagnostico per l'influenza aviaria secondo quanto previsto dalla direttiva 2005/94/CE;

VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 9: "Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE";

VISTA la L. R. 30 dicembre 2009, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, "Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di Sanità";

VISTA la L. R. 11 agosto 2015, n. 23: "Evoluzione del sistema socio-sanitario lombardo";

VISTA la D. G. R. n. X/5586 del 19 settembre 2016: "Piano Regionale di controllo e sorveglianza dell'Influenza Aviaria (I. A.)";

VISTA la delega alla firma affidata dal Direttore Generale al Dr. Paolo Antonioli in qualità di Direttore del dipartimento di Prevenzione Veterinario, con nota prot. n. U0023411/III.2.10 del 25 febbraio 2011;

ORDINA

1. la revoca dei divieti, dei vincoli e delle limitazioni disposti con la propria ordinanza **62/SA/2017** del 24 ottobre 2017;
2. la presente ordinanza è notificata ai Sindaci dei Comuni interessati e, a cura dell'UOT Sanità Animale del Distretto veterinario A, ai proprietari/detentori dei volatili allevati negli allevamenti avicoli commerciali;
3. la presente ordinanza viene inoltre trasmessa all'UTR di Bergamo, Servizio Caccia, per gli aspetti di propria specifica competenza e all'ATS di Brescia in considerazione del coinvolgimento di parte del proprio territorio.



Per il Direttore Generale
Il Dirigente delegato alla firma
Dott. Paolo Antonioli
Direttore del Dipartimento Veterinario

